



REGIONE ABRUZZO Calendario Venatorio 2008/2009

Tenuto conto della vigente legislazione regionale sulla materia (L.R. 28.01.2004 n.10 e successive modifiche ed integrazioni), nonché delle disposizioni dettate dalla normativa comunitaria e nazionale, nella Regione Abruzzo, sul territorio libero da vincoli di tutela racchiuso negli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), la stagione venatoria ha inizio il **21 settembre 2008 e termina il 31 gennaio 2009** ed è regolata dalle prescrizioni che seguono.

E' autorizzata una giornata unica di pre-apertura in data **7.9.2008** alle seguenti specie:

Tortora (*Streptopelia turtur*), Cornacchia grigia (*Corvus corone*), Gazza (*Pica pica*) e Colombaccio (*colomba palumbus*) con la tecnica dell'appostamento temporaneo, senza l'utilizzo del cane;

CAPO A) UTILIZZO DEL TERRITORIO

I cacciatori aventi diritto, secondo la normativa vigente, all'accesso ai rispettivi A.T.C., possono svolgere attività venatoria da appostamento *od* in forma vagante con l'ausilio del cane dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009, con le limitazioni e le modalità di cui al presente calendario.

I cacciatori ammessi, non residenti né nativi nella Regione Abruzzo, possono esercitare il prelievo venatorio, esclusivamente nei periodi in cui, la specie oggetto del prelievo, risulti cacciabile contemporaneamente nella Regioni di provenienza e nella Regione Abruzzo.

CAPO B) SPECIE CACCIABILI

Nel presente paragrafo è indicato, per ciascuna specie cacciabile, il periodo all'interno del quale è consentito il prelievo venatorio:

- a) specie cacciabili il 7.09.2008: Tortora (*Streptopelia turtur*), Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Gazza (*Pica pica*) e Colombaccio (*colomba palumbus*);
- b) specie cacciabili dal 21.09.2008 al 21.12.2008: tortora (*Streptopelia turtur*), merlo (*Turdus merula*), starna, (*Perdix perdix*), quaglia (*Coturnix coturnix*), allodola (*Alauda arvensis*) e fagiano (*Phasianus colchicus*);
- c) specie cacciabili dal 21.09.2008 al 20.12. 2008: cinghiale (*Sus scrofa*) e lepre comune (*Lepus europaeus*);
- d) specie cacciabile dal 19.10.2008 al 25.01.2009: Beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- e) Specie cacciabili dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009:
 - cornacchia grigia (*Corvus corone*), colombaccio (*Columba palumbus*), gazza (*Pica pica*), volpe (*Vulpes vulpes*), cesena (*Turdus pilaris*), tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), tordo sassello, (*Turdus iliacus*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), folaga (*Fulica atra*), gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), alzavola (*Anas crecca*), porciglione (*Rallus aquaticus*), fischione (*Anas penelope*), codone (*Anas acuta*), mestolone (*Anas clipeata*), marzaiola (*Anas querquedula*), moriglione (*Aythya ferina*), moretta (*Aythya fuligula*), beccaccino (*Gallinago gallinago*), pavoncella (*Vanellus vanellus*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*);
- f) specie cacciabile dal 19 ottobre 2008 al 21 dicembre 2008:
 - coturnice (*Alectoris graeca*).

Tale specie è cacciabile solo previo censimenti da parte degli ATC in collaborazione con le Province da trasmettere entro il 31 agosto 2008 al Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria della Regione Abruzzo. Gli ATC in collaborazione con le province

Approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 672 del 24/7/2008.

predispongono piani di abbattimento e modalità di prelievo. I piani di abbattimento redatti in base ai censimenti effettuati e le modalità di prelievo devono essere sottoposti al parere dell'INFS.

CAPO C) ATTIVITA' VENATORIA , ORARI DI CACCIA E PRESCRIZIONI

Nel periodo dal 21 settembre 2008 al 31 gennaio 2009 l'attività venatoria è consentita per un massimo di tre giornate settimanali, con possibilità di scelta da parte del cacciatore, con esclusione delle giornate di silenzio venatorio, fissate nei giorni di martedì e venerdì.

La settimana inizia dal lunedì e le giornate di caccia, ovunque effettuate, sono cumulate.

L'attività venatoria, nei periodi consentiti, inizia un'ora prima del sorgere del sole e termina al tramonto, secondo gli orari convenzionali di seguito indicati, per la cui determinazione si è tenuto conto anche dei periodi di applicazione dell'Ora Legale:

Settembre	Ore 6.00 – 19.30
Ottobre	Ore 6.30 – 18.30
Novembre	Ore 6.20 – 17.00
Dicembre	Ore 7.00 – 16.45
Gennaio	Ore 7.00 – 17.00

La giornata unica di pre-apertura del 7.9.2008 di prelievo venatorio alle specie della Tortora (*streptopelia turtur*), Cornacchia grigia (*corvus corone*), Gazza (*pica pica*). e Colombaccio (*colomba palumbus*) è riservata ai soli residenti e/o nati nella Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo di raggiungere il luogo di appostamento con l'arma scarica, tenuta nell'apposita custodia, ed osservare le stesse modalità in caso di trasferimento da un appostamento ad un altro.

C.1) Zone di Protezione Speciali e caccia al cinghiale.

C.1.1) Zona di Protezione Speciale Monti Simbruini e "ZPS ex Parco".

Nella Zona di Protezione Speciale Monti Simbruini, individuata con Deliberazione di Giunta Regionale del 21.03.2005, n. 336 e nella Zona di Protezione Speciale denominata "ZPS ex Parco" designata originariamente con D.G.R. n.1890 del 13.08.1999, coincide con il territorio escluso dalla L.R. 7.03.2000, n. 23, dal territorio ricompreso all'interno del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, l'attività venatoria, è consentita nel periodo 21.09.2008- 31.12.2008 alle specie di cui CAPO B) del presente Calendario Venatorio, tenendo presente i limiti temporali delle specie di cui ai punti b), c) ed f) del suddetto CAPO B).

Dal 1.01.2009 al 31.01.2009 è consentita la caccia da appostamento alle specie di cui al CAPO B) del Calendario Venatorio, senza l'ausilio del cane, nei giorni di giovedì e domenica con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati.

E' fatto obbligo di raggiungere il luogo di appostamento con l'arma scarica, tenuta nell'apposita custodia, ed osservare le stesse modalità in caso di trasferimento da un appostamento ad un altro.

All'interno delle ZPS è vietato:

- svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1. settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria.
- costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti;

Approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 672 del 24/7/2008.

- effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti alle sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali o da zone di ripopolamento e cattura o dei centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica insistenti sul medesimo territorio;
- lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché dell'accesso al fondo degli aventi diritto;
- distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi e ricoveri di uccelli
- attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è vietato nelle aree di presenza del Lanario (*Falco biarmicus*)

C1.2) Zona di Protezione Esterna (ZPE) al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

Nella Zona di Protezione Esterna (ZPE) del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, versante abruzzese, così come individuata dai provvedimenti dal medesimo Ente, l'attività venatoria può essere esercitata solo previa intesa su piani e programmi differenziati di prelievo venatorio tra la Provincia di L'Aquila e l'Ente di gestione PNALM così come previsto dall'art.26 della L.R.n.10/04, e con le seguenti limitazioni:

- dal 21.09. 2008 al 31.01.2009 alle specie e per i periodi fissati dal CAPO B) del Calendario;
- il prelievo del cinghiale nella forma della tecnica della "girata"* (con divieto della tecnica della braccata) e dell'abbattimento con la tecnica della postazione fissa con carabina regolamentato sulla base dell'intesa suddetta.

* La girata deve essere eseguita con un singolo cane "limiere", abilitato ENCI, durante tutta la attività di caccia e un massimo di 15 cacciatori compreso il conduttore del cane.

La girata può essere eseguita anche con cane con funzione di "limiere", non abilitato, costantemente trattenuto al guinzaglio.

Nella ZPE non si applica il seguente CAPO E) .

C.1.3) Prescrizioni nei Siti di Importanza Comunitaria della regione Abruzzo con presenza dell' ORSO (*Ursus arctos*)

- Nelle aree pSIC a seguito elencate, di cui all'elenco ufficiale dei pSIC, esterne alla Z.P.E. di cui al precedente punto C.1.2 in cui è stata accertata la presenza dell'Orso bruno è consentita la caccia al cinghiale nella forma della "girata"* (con divieto della braccata) e degli abbattimenti da postazione fissa:

Cod sito Natura 2000	DENOMINAZIONE	Provincia
IT7110040	MONTE ROTELLA (solo per la parte esterna al P.N.M.)	AQ
IT7110044	GOLA MACRANA, M. TURCHIO e VALLONE DI LECCE (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110051	MONTE MARSICANO e TERRATTA (Solo per la parte Esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110052	FAGGETE VERSANTE NORD-EST MONTAGNA GRANDE (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110053	CHIARANO-SPARVERA (Solo per la parte esterna alla Foresta Demaniale)	AQ
IT7110054	PASSO GODI	AQ
IT7110055	FEUDO INTRAMONTI-MONTE GODI e FERRORIO DI SCANNO	AQ

Approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 672 del 24/7/2008.

	(Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	
IT7110059	FAGGETE DA VAL DI ROSE A CAMPITELLI (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110061	SERRA DI ROCCA CHIARANO-MONTE GRECO (solo per la parte esterna al P.N.A.L.M. e alla Foresta Demaniale)	AQ
IT7110062	BOSCO CERASOLO-MONTE PUZZILLO (Solo per la Parte esterna al P.R.S.V.)	AQ
IT7110063	CAMPO FELICE (Solo per la parte esterna al P.R.S.V.)	AQ
IT7110076	MONTE MIDIA.MONTE FAITO, MONTE FONTECELLESE, COLLE DELLA DIFESA	AQ
IT7110077	SERRA SECCA-CIMA VALLEVONA	AQ
IT7110078	MONTE DOGANA, MONTE PADIGLIONE, CESA COTTA	AQ
IT7110079	MONNA ROSA- MONTE VIPERELLA	AQ
IT7110080	MONTE VIGLIO-ZOMPO LO SCHIOPPO PIZZO DETA(Solo per la parte esterna alla R.N. "Zompo lo Schioppo).	AQ
IT7110094	VALLE DI AMPLERO, MONTE ANNAMUNNA E VALLELONGA	AQ
IT7110095	BOSCHI FRA CIVITA D'ANTINO E MONTE CORNACCHIA	AQ
IT7110099	GOLE DEL SAGITTARIO (Solo per la parte esterna alla R.N. "Gole del Sagittario").	AQ
IT7110100	MONTE GENZANA (Solo per la parte esterna alla R.N."Monte Genzana")	AQ
IT7110102	FIUME SANGRO FRA BARREA E SCOTRONE (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110104	CERRETE DI MONTE PAGANO E FEUDOZZO(Solo per la parte esterna alla Foresta Demaniale)	AQ

* La girata deve essere eseguita con un singolo cane "limiere", abilitato ENCI, durante tutta la attività di caccia e un massimo di 15 cacciatori compreso il conduttore del cane.

La girata può essere eseguita anche con cane con funzione di "limiere", non abilitato, costantemente trattenuto al guinzaglio.

C.1.4) Prescrizioni per il prelievo venatorio del cinghiale.

Nelle more dell'approvazione del regolamento per la gestione degli ungulati la Regione Abruzzo, al fine di garantire la pubblica incolumità, sia di chi pratica tale forma di caccia e sia di chi frequenta gli ambienti rurali, e di razionalizzare il prelievo venatorio mantenendo una presenza della specie compatibile con le esigenze ambientali, sociali ed economiche del contesto territoriale, con particolare riferimento alla salvaguardia delle colture agricole, adotta su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei territori provinciali nei quali sono vigenti eventuali Programmazioni Provinciali, le seguenti prescrizioni per il prelievo venatorio del cinghiale valevoli per la stagione venatoria 2008/2009:

1-La caccia al cinghiale è consentita, con il solo metodo della braccata con cani da seguita e della girata con cane limiere, con cacciatori organizzati in squadre; sui propri territori di competenza, esterni alla ZPE ed ai pSIC di cui ai precedenti punti C.1.2 e C.1.3, le Province possono individuare aree in cui praticare la caccia al cinghiale in forma individuale con cane da seguita. La caccia in forma individuale può essere effettuata in un'area con estensione minima di 5 ettari. Gli abbattimenti da postazione fissa con carabina sono consentiti dalle ore 14.30 e solo nel caso in cui non sia in atto nella zona interessata una braccata;

Approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 672 del 24/7/2008.

- 2- La composizione delle squadre deve essere comunicata entro la data del 8.09.2008 alla Provincia territorialmente competente; il numero minimo di componenti ciascuna squadra è di 15 cacciatori; In ciascuna Provincia ogni cacciatore può partecipare alla composizione di una sola squadra;
- 3-Prima dell'inizio della battuta deve essere compilato in tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice presente, il Verbale di braccata/girata/singolo con apposito modulo predisposto dalla Provincia competente territorialmente con l'indicazione di data, luogo della braccata/girata/singolo e elenco nominativo dei partecipanti braccata/girata/singolo giornaliera. In ciascuna braccata/girata possono essere inseriti cacciatori non iscritti a squadre o appartenenti a squadra diversa da quella che effettua la braccata/girata, definiti "ospiti", in misura non superiore ad un quinto dei componenti la squadra presenti alla battuta stessa, purché partecipino almeno 5 iscritti della squadra ospitante; ciascun cacciatore non può partecipare, in qualità di ospite, a più di 5 battute complessive nel corso dell'intera stagione venatoria su tutto il territorio regionale. Il verbale di caccia predisposto dalle province deve essere compilato da chiunque effettui la caccia al cinghiale;
- 4-Eventuali componenti che nel corso della braccata/girata intendono abbandonare la braccata/girata stessa, devono darne immediata comunicazione al Caposquadra, il quale deve prontamente annotare sul Verbale il nominativo del componente che ha abbandonato la braccata/girata e l'orario di allontanamento. Nel caso in cui tale abbandono faccia decadere i requisiti di presenza minima dei componenti di cui al comma 5, la braccata/girata deve essere immediatamente interrotta.
- 5-Per poter effettuare la braccata/girata, la mattina all'apertura del Verbale, devono essere presenti, oltre al Caposquadra o suo Vice, almeno 4 cacciatori componenti della squadra;
- 6- Durante la braccata/girata è fatto obbligo di utilizzare giubbini o gilet arancioni;
- 7-Appena abbattuto il cinghiale, questo deve essere subito annotato sul verbale di braccata/girata; al termine della battuta deve essere completato in tutte le sue parti, sempre a cura del caposquadra o di un suo vice presente, il Verbale di Battuta con l'indicazione del numero, sesso ed età dei cinghiali abbattuti;
- 8-Durante la braccata/girata è vietato ai componenti della squadra abbattere altre specie di selvatico diverse dal cinghiale;
- 9-Durante la braccata/girata è consentita la detenzione delle sole munizioni a palla;
Al termine della stagione venatoria e non oltre il 10 febbraio 2009 il Caposquadra di ciascuna squadra ha l'obbligo di consegnare, tutti i verbali di braccata/girata/singolo al Servizio Caccia Provinciale territorialmente competente – a tale obbligo è soggetto chiunque pratichi la caccia al cinghiale mediante altre modalità.

CAPO D) disciplina dell'art. 28, comma 16°, L.R. 28.01.2004, n. 10.

In applicazione del disposto dell'art. 28, comma 16° della L.R. 10/04 i Comitati di Gestione degli ATC consentono ai cacciatori iscritti ad altro ATC abruzzese che ne facciano istanza l'esercizio straordinario della caccia, nel rispetto dell'indice di densità venatoria, con le seguenti modalità:

- a) gli ATC riservano il 2% del carico venatorio per le ammissioni all'esercizio del diritto di cui all'art. 28, comma 16, della L.R. 28.01.2004, n. 10;
- b) gli interessati rivolgono istanza agli ATC conforme all'accluso modello A), a mezzo fax, raccomandata postale A/R, ovvero con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata, entro il decimo giorno antecedente la data prescelta. Qualora l'ATC non comunichi, a mezzo fax o raccomandata A/R, motivato formale di diniego entro il giorno antecedente la data prescelta,

Approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 672 del 24/7/2008.

la comunicazione s'intende positivamente accolta e costituisce titolo legittimante l'esercizio del diritto, da esibire, all'occorrenza, agli incaricati della vigilanza.

L'ATC accoglie le istanze nell'ordine temporale di trasmissione.

Il cacciatore, in caso di diniego, può reiterare la richiesta con analoga procedura, indicando altre giornate.

c) il cacciatore avrà cura di annotare nel tesserino venatorio, all'inizio della giornata di caccia, nello spazio contrassegnato con la sigla "ATC", in corrispondenza della giornata di caccia ed in concomitanza temporale con la sua annotazione, l'ATC in cui usufruisca del diritto ex art. 28, trascrivendo uno dei codici identificativi, di seguito indicati:

ATC L'Aquila "01L" ATC Avezzano "02L" ATC Barisciano "03L"

ATC Subequano "04L" ATC Sulmona "05L" ATC Roveto-Carseolano "06L"

ATC Pescara "07L" ATC Chetino-Lancianese "08L" ATC Vastese "09L"

ATC Salinello "10L" ATC Vomano "11L"

d) L'annotazione dei capi abbattuti nell'esercizio dell'attività venatoria, ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 deve essere effettuata nel tesserino di abbattimento dell'ATC in cui si è iscritti, che deve prevedere appositi spazi.

Il Cacciatore ha l'obbligo di trasmettere copia del tesserino di abbattimento all'ATC nel quale ha usufruito del diritto ex art. 28, comma XVI, L.R. 10/04, entro il 01.04.2009.

a) i Comitati di Gestione, rimetteranno una sintetica relazione alla Provincia di riferimento concernente l'indicazione del numero di cacciatori fruitori del diritto, distribuito per ATC di provenienza, e del numero di capi abbattuti complessivamente per ciascuna specie entro il 30 maggio di ogni anno.

CAPO E)

- Disciplina dell'art. 28, comma 16 bis, L.R. 28.01.2004, n. 10, introdotto dall'art. 106, c. 2, L.R. n. 6 dell'8.02.2005.

In applicazione del disposto dell'art. 28, comma 16 bis della L.R. 10/04, introdotto dall'art. 106, c. 2, L.R. 6/05, i Comitati di Gestione degli ATC possono riservare il 2% del carico venatorio per le ammissioni giornaliere a titolo oneroso. A tal fine il Comitato di Gestione dovrà disciplinare le modalità di presentazione delle istanze, quelle di comunicazione dell'avvenuta ammissione, l'entità della quota giornaliera per la fruizione del diritto nel limite massimo di € 15, le modalità di pagamento di detto importo.

Gli ATC avranno cura di consegnare al cacciatore, ulteriormente ammesso, una scheda di abbattimento che è titolo per l'esercizio della facoltà di cui al presente capo: scheda che dovrà essere riconsegnata a cura del cacciatore all'ATC entro e non oltre il 1.04.2009.

Gli ATC hanno l'obbligo di comunicare a mezzo fax alla competente Polizia Provinciale della rispettiva Provincia l'elenco nominativo dei cacciatori ammessi ad usufruire dei permessi giornalieri almeno il giorno antecedente alla fruizione di essi. Nel caso in cui le domande per le ammissioni giornaliere superino la disponibilità dei posti, ai fini della selezione trovano applicazione i criteri e le priorità di cui al comma 6 dell'art. 28, L.R. 10/04.

Tutti gli atti organizzativi adottati dagli ATC ai fini del presente Capo vanno inviati alla competente provincia entro 10 gg. dalla loro emissione. Vanno altresì trasmessi, entro lo stesso termine, unitamente alla modulistica che li accompagna, alla Regione Abruzzo – Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria, che li rende disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/pesca/caccia).

CAPO F) ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

Approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 672 del 24/7/2008.

Salvo che per le aree *d'allenamento*, disciplinate dall'art. 18 della L.R. n. 10/04, l'allenamento dei cani da caccia è consentito dal 9 agosto al 17 settembre 2008, esclusi il martedì e venerdì di ogni settimana e la giornata del 7/9/2008 dedicata alla pre-apertura,

L'allenamento dei cani, nei tempi consentiti, può essere svolto dal cacciatore solo sul territorio dell'A.T.C. nel quale ha diritto all'accesso, in qualità di cacciatore iscritto o ammesso, con esclusione, oltre alle aree vietate all'attività venatoria, di quella parte di territorio interessato da colture intensive specializzate e da seme.

CAPO G) CARNIERE GIORNALIERO

Salvo quanto previsto dal comma 3. dell'art. 26 della L.R. 10/04, il cacciatore per ogni giornata di caccia può abbattere, nei periodi consentiti per ciascuna specie selvatica, due capi di selvaggina stanziale, di cui una sola lepore, una sola coturnice, quindici capi di selvaggina migratoria, di cui al massimo cinque colombacci, cinque tra palmipedi e trampolieri, e tre beccacce.

Al cacciatore è consentito, inoltre, di abbattere un cinghiale per ogni giornata di caccia.

CAPO H) TESSERINO VENATORIO REGIONALE ED ALTRI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Per esercitare la caccia, il cacciatore deve essere in possesso del tesserino venatorio regionale rilasciato, ai sensi della normativa vigente, dall'Amministrazione Provinciale di residenza, previa esibizione della ricevuta di pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 47 della L.R. n. 10/04, della polizza assicurativa e della licenza di caccia, sulla quale va riportato il numero del tesserino venatorio.

L'Amministrazione provinciale, all'atto del rilascio del tesserino venatorio regionale, dovrà annotare negli appositi spazi, oltre ai dati anagrafici del titolare del tesserino, l'A.T.C. di caccia al quale il titolare è iscritto e gli eventuali altri A.T.C. regionali nei quali il titolare è ammesso e la Compagnia Assicuratrice. Il cacciatore deve inoltre munirsi, prima dell'inizio della stagione venatoria, dell'apposito tesserino di abbattimento rilasciato a norma dell'art.19, comma 1, lett. d), della L.R. 10/2004, dall'ATC presso il quale risulta iscritto e da quelli presso i quali risulta ammesso.

Il cacciatore, prima di iniziare l'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile negli spazi appositi del tesserino regionale, il giorno di caccia. Inoltre, il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino di abbattimento rilasciato dagli ATC, il numero dei capi e la specie di selvaggina abbattuti. Tale annotazione va effettuata immediatamente dopo l'avvenuto abbattimento di capi appartenenti a specie stanziali, mentre per le specie migratorie il numero dei capi prelevati è annotato sia alla fine della mattinata (ore 13:00), sia come totale riepilogativo al termine della giornata.

Eventuali ulteriori annotazioni richieste dal tesserino di abbattimento vanno effettuate al termine della giornata di caccia.

Entro il 15 marzo 2009 il cacciatore deve restituire alla Provincia il tesserino venatorio regionale; entro il medesimo termine improrogabile il cacciatore interessato alla iscrizione per la stagione venatoria 2008/2009 deve presentare alla Amministrazione provinciale di riferimento, ai sensi dell'articolo 28 comma 4. della L.r. 10/2004, ricevuta dell'avvenuto versamento della quota di partecipazione all'ATC.

Le Amministrazioni provinciali comunicano alla Regione – Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria - su supporto informatico, entro il 31/5/2009, gli elementi informativi indicati nel presente paragrafo, acquisendo dagli ATC le informazioni concernenti le catture; a tal fine ciascun ATC elabora e trasferisce alla Provincia competente le notizie di

Approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 672 del 24/7/2008.

sua pertinenza nel termine perentorio del 30/4/2009: in caso di inadempienza, le Province nominano appositi Commissari ad Acta.

CAPO I) TUTELA DELLE COLTURE AGRICOLE E FONDI CHIUSI

Secondo quanto disposto dall'art. 14 della L.R. n. 10/04, non è consentito l'esercizio venatorio in forma vagante e da appostamento temporaneo sui terreni in attualità di coltivazione.

Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee e da seme; i frutteti specializzati; i vigneti specializzati e gli uliveti specializzati dalla data di maturazione del frutto e fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia, a girasole, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto.

I proprietari o conduttori dei fondi possono provvedere a segnalare i terreni in attualità di coltivazione, suscettibili di danneggiamento, mediante tabelle, esenti da tasse, apposte lungo il perimetro dei terreni interessati, con l'obbligo della loro rimozione al termine della raccolta dei prodotti.

E', inoltre, vietata la caccia su: - fondi rustici chiusi da muri, da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a mt. 1,20 fuori terra; - fondi rustici chiusi da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno mt. 1,50 e larghezza di mt. 3.

CAPO L) ALTRE DISPOSIZIONI

E' fatto obbligo a chiunque uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto Nazionale della Fauna selvatica (Via Ca' Fornacetta 9, Ozzano Emilia – Bologna) o alla Provincia nel cui territorio è avvenuto il fatto, che provvederà ad informare il predetto Istituto.

E' vietato rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale.

E' vietata l'attività venatoria nei periodi in cui il territorio sia coperto in tutto o per la maggior parte dalla neve, salvo la caccia a palmipedi e trampolieri, di cui al capo B, lett. c) svolta lungo fiumi, torrenti, laghi, stagni, marcite ed acquitrini, purché non ghiacciati, entro un massimo di metri 100 dalle loro rive e/o argini o, in assenza di questi, dalla linea dell'alveo invaso dalle piene annuali.

E' altresì vietata l'attività venatoria e l'allenamento dei cani nelle aree colpite da incendi boschivi come individuate ai sensi della Legge 353/2000.

Le Province e gli ATC competenti per territorio provvedono alla segnalazione delle aree vietate all'esercizio venatorio ai sensi della Legge succitata.

Fermi restando i divieti di cui agli artt. 37 e 50 della L.R. n. 10/04, non è altresì consentita la posta alla beccaccia ed al beccaccino, nonché cacciare a rastrello in più di tre persone .

E' fatto divieto di abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce.

Ai sensi del decimo comma dell'art. 43 della L.R. n. 10/04, le Province hanno facoltà di vietare l'esercizio venatorio, per periodi limitati di tempo, nelle zone interessate da intensa presenza turistica.

Nel recepire il presente Calendario venatorio regionale le Province, ai sensi del dodicesimo comma dell'art. 43 della L.R. n. 10/04, avranno cura di rendere note le aree territoriali provinciali in cui l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle destinate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio è precluso

Le Amministrazioni Provinciali provvedono a disciplinare entro il mese di dicembre 2008 l'utilizzo del cane da seguita nei periodi compatibili con quelli indicati nel presente calendario in relazione alle specie interessate.

Approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 672 del 24/7/2008.

E' fatto obbligo di utilizzare giubbini ad alta visibilità per la caccia al cinghiale a pena di applicazione della sanzione di cui all'art. 53, c. IV, lett. r), L.R. 10/04.

Nelle foci dei fiumi, per una profondità di 500 mt dalla linea della costa, non è consentita nessuna forma di caccia;

E' vietato l'uso dei pallini di piombo, nella caccia praticata agli uccelli acquatici, nelle zone umide come di seguito elencate:

Codice INFS Località

AQ0402 Laghetti di Caporciano, Navelli e Collepietro;

AQ0902 Piana del Fucino Est;

AQ0903 Vasche zuccherificio di Avezzano;

AQ1102 Quarti di Pescocostanzo e Rivisondoli;

AQ1108 Lago della Montagna Spaccata;

CH0101 Litorale Ortona;

CH0102 Litorale Sangro-Vasto;

CH0103 Litorale Vasto-San Salvo;

CH0202 Lago di Bomba;

CH0203 Lago di Casoli;

TE0101 Litorale Tronto-Vomano;

TE0201 Litorale Vomano-Piomba;

ed, in ogni caso, ad una distanza minima di 150 metri nel caso di sparo in direzione delle Zone di cui sopra.

CAPO M) RISERVA

La Giunta Regionale si riserva di emanare disposizioni integrative secondo quanto previsto dal comma primo dell'art. 44 della L.R. 10/04.

CAPO N) RINVIO

Per quanto non espressamente specificato nel presente Calendario, trovano applicazione le norme, anche di tipo sanzionatorio, contenute nella vigente normativa regionale e nazionale .

Visitate il n/ sito : www.cacciapad.com

MODELLO A)

AL PRESIDENTE DELL'ATC

.....
.....
.....

OGGETTO: comunicazione concernente la fruizione del diritto di cui all'art. 28, comma 16, LR. 28.01.2004, n. 10.

Il/La sottoscritto/a nato/a
il e residente a
in Via n., iscritto/a all'ambito
territoriale di caccia denominato.....
Licenza di porto di fucile n.

COMUNICA:

che usufruirà, salvo contrario avviso formalmente partecipato da codesto ATC, di due giornate di caccia ex art. 28, comma 16, L.R. 10/04 presso codesto ATC nei giorni appresso specificati:

A tal fine dichiara di aver inoltrato medesima istanza ai seguenti ATC:

1. ATC L'Aquila - giornate Codice "01L"
2. ATC Avezzano - giornate..... Codice "02L"
3. ATC Barisciano - giornate Codice "03L"
4. ATC subequano - giornate..... Codice "04L"
5. ATC Sulmona - giornate..... Codice. "05L"
6. ATC Roveto-Carseolano - giornate Codice "06L"
7. ATC Pescara - giornate..... Codice "07L"
8. ATC Chietino-Lancianese giornate..... Codice "08L"
9. ATC Vastese - giornate..... Codice "09L"
10. ATC Salinello - giornate..... Codice "10L"
11. ATC Vomano - giornate..... Codice "11L"

data, firma